



## DPCM 3 novembre 2020

Spett. Le Clientela,

Vi informiamo che in data 3 novembre è stato emanato un nuovo DPCM contenente ulteriori misure restrittive finalizzate a contenere la seconda ondata della diffusione dell'epidemia da Covid-19 che entrerà in vigore domani, venerdì 6 novembre, e durerà fino al 3 dicembre.

In particolare, il citato provvedimento contiene restrizioni modulate in base ai dati delle singole Regioni: ci sono quelle per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. area rossa); quelle per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. area arancione); infine, le misure dedicate al resto del territorio nazionale (c.d. area gialla).

LE ZONE GIALLI, quelle con scenario a moderata gravità: tutte le Regioni d'Italia non considerate in zona rossa o arancione (tra le altre Friuli Venezia Giulia e Veneto)

- Obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso
- Coprifuoco alle 22. Si potrà uscire dalle 5 alle 22, oltre quest'orario ci si potrà muovere solo per «comprovate esigenze», dunque per motivi di lavoro, salute o urgenza, che dovranno essere giustificati con autocertificazione
- Chiusura di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie alle ore 18.00 fatta salvo l'asporto fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non vi sono restrizioni
- Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno
- Chiuse le palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali così come i cinema e teatri
- Sospensione delle attività nelle sale bingo, sale giochi, sale scommesse e casino, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (slot machine in tabacchini e bar) Chiusura di musei e mostre
- Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori fatta eccezione per gli studenti con disabilità e le attività di laboratorio che resteranno in presenza. Didattica in presenza per le scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Rimangono chiuse anche le università salvo alcune attività per le matricole ed i laboratori. Per l'attività in presenza è obbligatorio l'uso delle mascherine
- Trasporti pubblici al 50% ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastici. È comunque fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati

ZONE ARANCIONI, quelle con scenario ad elevata gravità: Puglia e Sicilia

Nelle regioni «caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto» oltre alle misure di carattere nazionale sopra evidenziate si applicano restrizioni aggiuntive, quali:

- Divieto di spostamento in entrata ed in uscita dai territori (da una Regione all'altra così come da un Comune all'altro) salvo che per gli spostamenti motivati. Si potrà quindi entrare ed uscire solo per «comprovate esigenze», e dunque per motivi di lavoro, di salute e di urgenza sempre giustificati con il modulo dell'autocertificazione. Sono però «consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza» ed è sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Viene raccomandato di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all'interno del proprio comune
- Chiusura 7 gironi su 7 per bar e ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e fino alle ore 22.00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

**ZONE ROSSE**, quelle con scenario di massima gravità: Lombardia, Piemonte, Calabria e Valle d'Aosta

Nelle Regioni «caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto» oltre alle misure previste per le zone gialle e arancioni si applicano ulteriori restrizioni:

- Divieto di spostamento, anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per gli spostamenti motivati (motivi di lavoro, di salute e di urgenza) previa compilazione dell'autocertificazione. Rimangono vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro. È sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza»
- Chiusura di ogni attività commerciale al dettaglio ad eccezione di alimentari, edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie e beni di prima necessità (vedere allegato). Chiusi i centri di estetica mentre rimangono aperte le lavanderie, i parrucchieri ed i barbieri
- Didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado e per il secondo e terzo anno di quelle di primo grado. Restano quindi aperte le scuole per l'infanzia, le scuole elementari ed il primo anno delle scuole secondarie di primo grado. Chiuse le università
- Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, è sospesa l'attività nei centri sportivi.

Precisiamo che il DPCM individua solo le misure per le rispettive aree, ma non quali Regioni ne fanno parte, tale ultima decisione viene definita da un'ordinanza del Ministro della Salute. Lo stesso Ministero di concerto con i Presidenti di Regione valuterà costantemente l'evoluzione epidemiologica al fine di determinare l'eventuale passaggio di una Regione da una zona all'altra (con misure quindi più o meno restrittive).

Gli uffici rimangono a vostra completa disposizione per ogni eventuale necessità.

UCS-CEA

### **Attività che possono continuare ad operare in zona rossa**

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e per il giardinaggio
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofruttili; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

**AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ e domiciliato/a in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
identificato/a a mezzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rilasciato  
da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_,  
utenza telefonica \_\_\_\_\_,  
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495  
c.p.)

**DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- ✓ di essere a conoscenza delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data odierna, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale;
- ✓ di essere a conoscenza delle altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative;
- ✓ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dall'art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- ✓ che lo spostamento è determinato da:
  - comprovate esigenze lavorative;
  - motivi di salute;
  - altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio;*(specificare il motivo che determina lo spostamento)*:  
\_\_\_\_\_;
- ✓ che lo spostamento è iniziato da (indicare l'indirizzo da cui è iniziato)  
\_\_\_\_\_;
- ✓ con destinazione (indicare l'indirizzo di destinazione)  
\_\_\_\_\_;
- ✓ in merito allo spostamento, dichiara inoltre che:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_

Firma